



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Collegio dei Garanti
dei Comportamenti

IL PRESIDENTE

Prot. n. 86012 - II / 19
Rep. n. 14073 / 2014

Bari, 3.12.2014

Al Magnifico Rettore

All'Area Senato Accademico

SEDE

Oggetto: Richiesta di parere del Magnifico Rettore del 21 novembre 2014 prot. 83143-IV/5 e del S.A. (delibera del 26 novembre 2014).

Invio il parere adottato dal Collegio dei Garanti dei comportamenti in data 2 dicembre 2014:

"Il Collegio dei Garanti sottolinea, in primo luogo, che con la sua delibera del 21.10.2014 ha inteso pronunciarsi esclusivamente sulla equiparazione del vincolo di coniugio a quelli di parentela e di affinità fino al quarto grado quali causa di esclusione dai procedimenti per chiamata dei professori, dal conferimento di assegni di ricerca e dalla stipulazione di contratti, previsti dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della l. n. 240/2010. La pronuncia del Collegio si fonda su una interpretazione costituzionalmente orientata delle suddette norme, in conformità dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché di imparzialità amministrativa, e irrinunciabile sul piano etico.

Il parere richiesto dal Magnifico Rettore con nota del 21.11.2014, prot. 83143-IV/5, e dal Senato Accademico con delibera del 26.11.2014, pur riguardando, apparentemente, l'ambito di applicazione della causa di esclusione del vincolo di coniugio, limitato all'art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010, oppure esteso anche agli artt. 24, comma 6, e 29 (presumibilmente comma 4) della stessa legge, ha in realtà un ben più ampio oggetto. Infatti, premesso che, una volta stabilito (come può dedursi anche dalle delibere del 31.10.2014 del Senato Accademico e del 3/4.11.2014 del Consiglio di Amministrazione) che il vincolo di coniugio è equiparato a quello di parentela e di affinità fino al quarto grado, non vi è dubbio, a parere del Collegio dei Garanti, che esso debba operare in tutti i casi e a tutti i fini previsti dalla l. n. 240/2010 quale causa di esclusione da qualsiasi procedura. Ciò che, invece, può apparire dubbio, è se tutte le cause di esclusione (parentela, affinità, coniugio) operino solo ai fini della procedura di chiamata di cui all'art. 18,

SEGRETERIA COLLEGIO DEI
GARANTI DEI COMPORAMENTI
Polizionale per gli studenti (ex Poste)
P.zza Cesare Botticelli
Email: segreteria.garanticomportamenti@uniba.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Collegio dei Garanti
dei Comportamenti

IL PRESIDENTE

comma 1, o anche ai fini dei citati artt. 24, comma 6, e 29, comma 4. A questo riguardo il vincolo di coniugio non rivela alcuna specificità rispetto agli altri vincoli, sicché l'alternativa è se debbano escludersi sia parenti e affini fino al quarto grado che coniugi oppure se gli uni come gli altri possano diventare associati ex art. 24, comma 6, e art. 29, comma 4.

Tale quesito, per quanto possa implicare anche considerazioni di natura etica, si risolve essenzialmente in una questione strettamente giuridica – e di notevole complessità tecnica –, che sembra oltrepassare la competenza del Collegio, relativa alla sfera della adeguatezza etica dei comportamenti nella comunità accademica. Il Collegio, pertanto, non ritiene di avere la competenza per rispondere in termini perentori alla alternativa prospettata nella richiesta di parere.

Tuttavia, in uno spirito costruttivo di leale collaborazione, il Collegio desidera sottoporre all'attenzione del Magnifico Rettore e del Senato Accademico taluni elementi di riflessione, ai fini della loro decisione sulla questione in esame.

Su un piano puramente etico, se le cause di esclusione fondate sui rapporti di parentela, affinità e coniugio sono dirette a prevenire la presenza, nell'ambito di un Dipartimento, di interessi che potrebbero risultare in conflitto con l'interesse generale che deve costantemente orientare le decisioni del Dipartimento, è giocoforza ritenere che, quale che sia il canale o il procedimento di nomina o di chiamata del docente, esso dovrebbe essere precluso a chi sia parente o affine fino al quarto grado o coniuge di un docente afferente al Dipartimento interessato.

Tuttavia, sul piano giuridico, tale conclusione non può evidentemente trovare applicazione ove non si rinvenga un sicuro fondamento nella legislazione vigente. Sotto quest'ultimo profilo il Collegio dei Garanti, ribadendo la sua incompetenza a optare per una delle due alternative prospettate nella richiesta di parere, si limita a segnalare talune differenze, non prive di significato, che le fattispecie previste, rispettivamente, dall'art. 24, comma 6, e dall'art. 29, comma 4, della l. n. 240/2010 presentano rispetto alla procedura per chiamata di cui all'art. 18, comma 1, lett. a).

Riguardo alle chiamate ai sensi dell'art. 24, comma 6, va rilevato che l'art. 18, comma 1, lettera c), estende le cause di esclusione consistenti nella parentela o affinità fino al quarto grado e nel vincolo di coniugio alla stipulazione dei contratti di cui all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato ex comma 3), ma non contempla anche le chiamate in base al suddetto comma 6.

Quanto all'art. 29, comma 4, rientrante, com'è noto, tra le disposizioni transitorie, può essere motivo di riflessione la constatazione che l'idoneità, che costituisce titolo per la chiamata, sia stata acquisita in base a una precedente normativa, la quale non prevedeva esclusioni di tipo "parentale". Pertanto l'applicazione delle esclusioni stabilite dalla l. n. 240/2010 potrebbe apparire di carattere retroattivo, e ciò ancor più ove la chiamata sia stata già effettuata e la presa di servizio non sia stata possibile solo per mancanza di copertura finanziaria.




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Collegio dei Garanti dei Comportamenti

IL PRESIDENTE

Quali che siano le determinazioni che sul piano giuridico e amministrativo – anche tenendo conto, se del caso, degli elementi di riflessione che precedono – Il Magnifico Rettore e il Senato Accademico riterranno di adottare, il Collegio dei Garanti, in considerazione delle valutazioni di carattere etico sopra evidenziate, ritiene che vadano comunque assecondate eventuali iniziative di docenti che, per una propria, lodevole sensibilità personale, avvertano l'opportunità di rimuovere casi di copresenza nello stesso Dipartimento con propri parenti, affini o coniugi.”

Con i più cordiali saluti.


Prof. Ugo Villani